



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

Rep. n. 58/2019

Prot. n. 152317 del 12/12/2019

Anno ~~2016~~ Tit. X Cl. 4 Fasc. 12/6

Ai
Direttori di Dipartimento
Segretari di Dipartimento
Capi Settore
Capi Ufficio
Responsabili Unità di Staff
LORO SEDI

Oggetto: CIRCOLARE: modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 e nuove soglie di rilievo comunitario in vigore dal 1° gennaio 2020.

Si segnalano, di seguito, le modifiche di maggior interesse per l'Amministrazione intervenute di recente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto sblocca cantieri) convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Metodo di calcolo del valore stimato degli appalti (art. 35)

L'art. 1, comma 20, lett. g1) e g2) della L. n. 55/2019, ha stabilito l'obbligo, nell'ambito dei contratti per lavori, servizi e forniture, di computare il valore complessivo della totalità dei lotti, al fine dell'individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria e delle conseguenti procedure di gara da esperire, anche quando non sia previsto che i singoli lotti siano aggiudicati "contemporaneamente".

Anticipazione del prezzo (art. 35)

L'art. 1, comma 20, lett. g3) della L. n. 55/2019, modifica il comma 18 dell'art. 35, estendendo l'istituto dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, già previsto per i lavori, anche ai servizi e alle forniture.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it - ateneo@pec.units.it

✍️ NB



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Tuttavia, per l'erogazione della stessa, il legislatore ha previsto, quale condizione necessaria, l'onere, in capo all'aggiudicatario, di costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per un importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, in base al cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Tuttavia, il beneficiario decade dall'anticipazione, con il conseguente obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione della prestazione non proceda, per ritardi ad egli imputabili, secondo i tempi contrattuali. Si ritiene che tale istituto non trovi applicazione nell'ambito dei contratti aventi esecuzione istantanea, poiché l'anticipazione, in tal caso, risulterebbe priva di utilità pratica per l'appaltatore e, nel contempo rischierebbe di aggravare gli adempimenti della stazione appaltante.

Inoltre, si ritiene che per servizi e forniture ripetitivi e pluriennali, l'anticipazione possa essere applicata per ciascuna annualità, indicando espressamente tale modalità negli atti di gara.

Soglie di rilevanza comunitaria (art. 35)

la Commissione Europea, con i Regolamenti del 30 ottobre 2019 nn. 1827 e 1828, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 279 del 31/10/2019, ha stabilito, rispettivamente, le nuove soglie per le procedure di aggiudicazione delle concessioni di lavori e servizi, nonché di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e dei concorsi di progettazione in vigore dal 1° gennaio 2020:

Tipologia	soglie attuali	soglie dal 1° gennaio 2020
Lavori	€ 5.548.000,00 Iva esclusa	€ 5.350.000,00 Iva esclusa
Servizi e forniture concorsi di progettazione	€ 221.000,00 Iva esclusa	€ 214.000,00 Iva esclusa
Concessioni lavori servizi	€ 5.548.000,00 Iva esclusa	€ 5.350.000,00 Iva esclusa

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 - 7968 - 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it - ateneo@pec.units.it

NP



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

Principi generali per la selezione dei partecipanti (art. 133)

La L. n. 55/2019 (art. 1, comma 3) ha esteso in via temporanea sino al 31 dicembre 2020, con riferimento alle procedure aperte nei settori ordinari (sia sotto soglia che di rilievo comunitario), l'applicazione dell'art. 133, comma 8, del Codice, che già prevede, limitatamente ai settori speciali, l'inversione delle fasi del procedimento, consentendo alla stazione appaltante di valutare le offerte, prima della verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti, a condizione che il ricorso all'anzidetta inversione venga indicato specificamente nel bando di gara.

La citata disposizione stabilisce quanto segue: *"Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice"*.

Tuttavia, l'intento del legislatore di introdurre una misura volta a semplificare e velocizzare la gestione e la conclusione delle operazioni di gara, potrebbe essere vanificato a causa di dubbi interpretativi e di criticità applicative della norma in esame, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a) l'inversione sembra riguardare esclusivamente l'esame della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità (artt. 80, 83, 84, 87 e 89 del Codice) e non anche l'esame della documentazione amministrativa quale la garanzia provvisoria (art. 93), il pagamento del contributo ANAC, l'adesione ai patti di integrità/legalità (articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012), l'eventuale sopralluogo obbligatorio, il mandato e l'impegno in caso di raggruppamento temporaneo. Pertanto potrebbe rendersi necessario uno "sdoppiamento" temporale della fase di esame della documentazione amministrativa;
- b) l'eventuale soccorso istruttorio relativo ai motivi di esclusione ex articolo 80 o ai requisiti, avverrebbe necessariamente a seguito dell'apertura delle offerte economiche, circostanza, questa, che potrebbe esporre lo svolgimento della procedura di gara a rischi collusivi fra gli operatori economici partecipanti.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it – ateneo@pec.units.it

8 NB



Contratti sotto soglia (art. 36)

Con l'art. 1, comma 20, lett. h), nn.1-6 della L. n. 55/2019 sono state ridefinite le fasce di importo e le modalità di affidamento degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Pertanto, a partire dal 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione, l'affidamento dei contratti sotto soglia può avvenire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), b), c), c-bis), e d), con le seguenti modalità distinte per fasce di importo:

- a) importo inferiore a 40.000,00 euro: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- b) importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alla soglia comunitaria per le forniture ed i servizi: affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, ovvero per i servizi e le forniture, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Nell'ambito della nuova procedura prevista dal legislatore, denominata "affidamento diretto", occorre esperire, per i lavori, una valutazione di tre preventivi, mentre, per i servizi e le forniture, una valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Sono previste, dunque, sostanzialmente, le medesime fasi della procedura negoziata, con l'unica eccezione della possibilità, ai sensi del modificato art. 32, comma 2 del Codice, di adottare una determina a contrarre semplificata, come per il caso dell'affidamento diretto.

Una eventuale semplificazione che riguardi la documentazione da richiedere ai soggetti invitati appare difficilmente praticabile. Infatti, l'unica norma che prevede una semplificazione in tal senso è quella prevista nel comma 1, ultimo periodo dell'art. 93 del Codice, relativa alla possibilità di non richiedere, in sede di partecipazione, la cauzione provvisoria, facoltà, però, prevista esclusivamente per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e non anche per quelle di cui al medesimo articolo, comma 2, lett. b).

In considerazione della incertezza del quadro normativo così delineatosi, nelle more dell'adozione del Regolamento unico, di cui all'art. 216, comma 27-octies del Codice, ed in assenza di

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

giurisprudenza in materia, nonché di indicazioni in merito da parte dell'ANAC, si ritiene opportuno porre in essere quanto previsto per la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, nel rispetto di quanto suggerito dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Il modificato comma 7 dell'art. 36, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) della L. n. 55/2019, rinvia al Regolamento unico per quanto concerne la disciplina di tutte le modalità di esperimento delle procedure di affidamento sotto soglia. Fino all'adozione del predetto Regolamento, restano in vigore o conservano l'efficacia, le Linee Guida ANAC e i decreti richiamati dall'art. 216, comma 27-octies del Codice, nella misura in cui siano compatibili con il Codice stesso e a condizione di non essere oggetto delle procedure di infrazione comunitaria nn. 2017/2090 e 2018/2773. Pertanto, l'ANAC non ha potuto provvedere ad operare l'aggiornamento, in particolare delle Linee Guida n. 4, all'ultima modifica legislativa.

Infine, si evidenzia che l'art. 36, comma 9-bis del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti procedano discrezionalmente all'aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, sulla base del criterio del minor prezzo ovvero del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV"), con l'unica eccezione dei casi di obbligatorietà di tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice.

Acquisti sul MEPA

Per quanto riguarda specificamente gli acquisti operati sui mercati elettronici, il modificato comma 6-bis prevede che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ai fini dell'ammissione e della permanenza nei predetti mercati sia effettuata dal soggetto responsabile del mercato stesso su un campione significativo di operatori economici, non più limitatamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro come nel previgente regime, ma per tutti gli affidamenti sotto soglia. Ciò sino all'adozione del Decreto per l'attuazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 2 del Codice anche mediante interoperabilità fra sistemi (in via transitoria le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC).

Inoltre, in base al comma 6-ter (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 55/2019), è previsto l'obbligo

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it – ateneo@pec.units.it

NB



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

per le stazioni appaltanti, che effettuino le procedure di affidamento nell'ambito dei citati mercati elettronici, di verificare sempre, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali soltanto quando l'aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis sopracitato.

L'applicazione di tale disposizione manifesta delle criticità in relazione alla conoscibilità degli operatori economici verificati a campione dalla CONSIP Spa nell'ambito del MEPA.

Principi in materia di trasparenza (art. 29)

L'art. 1, comma 20, lett. d) della L. n. 55/2019 ha soppresso l'obbligo di pubblicazione, entro i due giorni successivi alla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalle procedure di affidamento e le ammissioni. È stato ugualmente abrogato l'obbligo di avviso ai candidati e ai concorrenti, entro i due giorni dall'adozione, dei predetti provvedimenti. Si evidenzia che la presente modifica deve essere letta in coordinamento con la norma introdotta con il comma 2-bis dell'articolo 76 del Codice, ove il legislatore ha statuito l'obbligo, a carico della stazione appaltante, di comunicare ai candidati e ai concorrenti i succitati provvedimenti entro il diverso termine di cinque giorni.

L'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di esclusione e di ammissione, entro due giorni, era finalizzato alla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del Codice del Processo Amministrativo, contenente la disciplina del cd. rito superaccelerato, ora abrogato ad opera della L. n. 55/2019.

In sostanza non sussiste più, per gli operatori economici partecipanti ad una procedura di gara, l'onere di impugnare i provvedimenti di esclusione o di ammissione entro 30 giorni dalla disponibilità dei provvedimenti stessi, potendo invece attendere l'esito della procedura, per valutare l'utilità del contenzioso.

Commissione giudicatrice (art. 77)

L'art. 1, comma 1, lett. c), della L. n. 55 del 2019, ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, dell'art. 77, comma 3, recante l'obbligo di ricorrere all'albo unico dei commissari di gara, attualmente ancora non operativo, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78 del Codice.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Q

NB



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

In base alla norma transitoria stabilita dall'art. 216, comma 12 del Codice, sino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione al succitato Albo la commissione giudicatrice *"continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante."* Per la materia si rinvia al Regolamento interno per la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

Motivi di esclusione (art. 80)

L'art. 80 del Codice è interessato dalla modifica legislativa per diversi aspetti.

Rinviando alla lettura dell'articolo per una compiuta disamina, si segnala che l'art. 1, comma 18, della L. n. 55/2019, nelle more della complessiva revisione del Codice, ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, la prescrizione, contenuta nei commi 1 e 5 dell'art. 80, dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara, per le cause ivi contemplate, quando riferite ad un subappaltatore indicato nella terna ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice.

Ed inoltre che, tra i casi di illecito professionale, è stato introdotto, con la lett. c-quater) del comma 5, quale ulteriore motivo di esclusione, il grave inadempimento dell'operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

Mezzi di prova (art.86)

Con l'introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 16, della L. n. 55/2019, del comma 2-bis, dell'art. 86 del Codice è stato espressamente previsto che, ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, in capo all'operatore economico, alle imprese ausiliarie e ai subappaltatori, i certificati e la restante documentazione hanno durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.

Inoltre, con la sola esclusione del DURC, per i certificati e i documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni, e a condizione che sia pendente il procedimento di acquisto, la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione richiedendo direttamente agli enti certificatori di confermare il contenuto dei certificati dai medesimi rilasciati; detti enti sono tenuti a riscontrare la richiesta nel termine di 30 giorni, decorso il quale, per effetto del silenzio assenso, il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it – ateneo@pec.units.it

2 NB



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati anche per procedimenti diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto (art. 95)

L'art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55/2019 conferma quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice nel testo modificato dal D.L. n. 32/2019: pertanto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo resta il criterio di aggiudicazione esclusivo per i seguenti contratti di servizi e forniture:

- a) contratti relativi ai servizi sociali, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Codice), fatti salvi gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
- b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;
- b-bis) contratti di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

È possibile adottare il criterio del minor prezzo nel caso di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Pertanto, l'obbligo di adeguata motivazione, da esprimere nella determina a contrarre, ai sensi del comma 5 dell'art. 95, appare oggi limitato al solo caso soprariportato.

Occorre, altresì, rilevare che non è stata confermata in sede di conversione la disposizione con cui il D.L. n. 32/2019 aveva eliminato dal comma 10-bis dell'art. 95 del Codice il limite del 30% per il punteggio economico, già introdotto con il D.lgs. n. 56/2017, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per effetto della mancata conversione in legge della citata disposizione, il detto limite del 30% resta, quindi, in vigore.

Offerte anormalmente basse (art. 97)

Il comma 20, lettera u), dell'articolo 1 della legge di conversione apporta modifiche all'articolo 97 del Codice in tema di offerte anomale. In particolare, il comma 2 dell'articolo in esame è stato sostituito dal nuovo comma 2, il quale prevede che nel caso di criterio del prezzo più basso e di un

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it – ateneo@pec.units.it

8 NB



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

numero di offerte ammesse pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo le modalità ivi previste.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo si rimanda inoltre alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8 del 24 ottobre 2019.

Peraltro, si fa presente che la piattaforma U-Buy è impostata per eseguire automaticamente il calcolo di cui sopra secondo l'interpretazione resa dal MIT.

Con il comma 2-bis è stato previsto che nel caso di criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e di un numero di offerte ammesse inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo le modalità ivi indicate.

In ogni caso i detti metodi per la determinazione della soglia di anomalia non si applicano quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5.

Inoltre, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, così come stabilito con il nuovo comma 2-ter.

Qualora il criterio utilizzato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il modificato comma 3 dell'art. 97 prevede che il metodo di determinazione dell'anomalia delle offerte (i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione devono essere entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara) sia utilizzato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

A prescindere dal criterio di aggiudicazione utilizzato resta ferma l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 6, dell'art. 97, secondo cui la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il comma 8, nel testo da ultimo modificato dalla L. n. 55/2019, art. 1, comma 20, lett. u), prevede che nelle procedure sotto soglia, le quali non presentino carattere transfrontaliero, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante è tenuta a prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, costituite dalle

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it – ateneo@pec.units.it

8 NB



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 97. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, relativi alla verifica in contraddittorio, sulla base dei giustificativi, dell'offerta anomala.

In ogni caso l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, pertanto si dovrà sottoporre a verifica l'offerta risultata anomala, a seguito del calcolo della soglia di anomalia.

Rispetto alla previgente disciplina, quindi, la stazione appaltante non ha più la facoltà, ma l'obbligo di prevedere l'esclusione automatica, fatto salvo il caso in cui l'affidamento, pur essendo di importo inferiore alle soglie comunitarie, abbia carattere transfrontaliero, attesa la modifica apportata alla norma per effetto della procedura di infrazione n. 2018/2273. In tale ultimo caso la stazione appaltante potrà, quindi, procedere all'esclusione del concorrente, la cui offerta sia risultata anomala, solo in esito alla verifica dei giustificativi ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice.

Subappalto (Artt. 105 e 174)

Sono state apportate le seguenti modifiche alla disciplina del subappalto, stabilendo fino al 31/12/2020 la deroga parziale al comma 2 dell'art. 105 del Codice e la sospensione delle seguenti ulteriori disposizioni del Codice: art. 105, comma 6; art. 174 comma 2, terzo periodo, e come già illustrato, art. 80, comma 1 quanto al periodo "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" e comma 5 stesso periodo.

Pertanto, fino alla predetta data: i) la quota subappaltabile è stata elevata al limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, con determinazione rimessa in concreto alla stazione appaltante negli atti di gara; resta fermo per i contratti di lavori anche il limite del 30% previsto dall'art. 105, comma 5 del Codice per le categorie superspecialistiche, percentuale che si aggiunge a quella del 40% (art. 89, comma 11, cd. SIOS); ii) è sospeso l'obbligo per gli operatori economici di indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori; iii) sono sospese le verifiche in sede di gara dei motivi di esclusione riferite ai subappaltatori, con l'importante conseguenza che gli eventuali motivi di esclusione del subappaltatore non comportano

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it - ateneo@pec.units.it

NRB

8



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi amministrativi ed economico finanziari
Settore Servizi amministrativi generali

l'esclusione del concorrente in fase di gara, ma rilevano solo in sede di esecuzione del contratto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ovvero della sostituzione del subappaltatore (ai sensi dell'art. 105, commi 4 e 12 del Codice).

Sempre in materia di subappalto, occorre segnalare la recentissima sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha affermato che la normativa comunitaria di settore "osta a una normativa nazionale, [...], che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi".

Considerato che i giudici nazionali sono tenuti ad adeguarsi all'interpretazione resa dalla Corte, sul punto è auspicabile un celere intervento risolutivo del legislatore.

Analogamente a quanto sopra evidenziato per il subappalto in materia di appalti relativamente all'art. 105, comma 6, si segnala che, l'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge di conversione n. 55/2019, ha disposto la sospensione dell'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori anche nel caso di concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fino al 31 dicembre 2020.

Per completezza, infine, si segnala che l'art. 4 del D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019, ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.", pertanto per tali acquisti non vi è più l'obbligo di ricorrere al MEPA.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi amministrativi generali, ai seguenti recapiti: 558-2572, 7968, 7965.

Cordiali saluti

Trieste, **1.1 DIC. 2019**

Il Direttore Generale

Dott.ssa Sabrina Luccarini


Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Benolich

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2572 – 7968 – 7965
Fax +39 040 558 7964

www.units.it - ateneo@pec.units.it

